

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Onere della prova nelle rettifiche da transfer price

di **Fabio Landuzzi**

Spetta all'Amministrazione finanziaria **l'onere di provare** la fondatezza della **rettifica relativa ai prezzi di trasferimento** di cui all'[articolo 110, comma 7, del Tuir](#), ovvero l'onere di provare che esiste uno scostamento tra il corrispettivo applicato nella **transazione infragruppo** ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati.

Così si è espressa, confermando peraltro un orientamento giurisprudenziale già consolidato, la **CTR della Lombardia** nella recente **sentenza n. 5692 del 4 novembre 2016**.

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento fondato sul presupposto che i **prezzi praticati** in alcune operazioni di acquisto infragruppo non fossero conformi al loro valore normale.

La società ricorrente contestava sia il **metodo di accertamento utilizzato** per determinare il presunto valore normale dei beni oggetto di scambio, che il **mancato assolvimento dell'onere della prova** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Riguardo a quest'ultimo aspetto, inerente la corretta ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle **rettifiche di transfer pricing**, è stato sottolineato come la norma di cui al [comma 7 dell'articolo 110 del Tuir](#), non consente all'Amministrazione finanziaria di avvalersi in sede di verifica, prima, e di successivo accertamento, poi, di una **presunzione semplice** per la determinazione dei prezzi di trasferimento.

Non sarebbe perciò conforme ai **principi dell'ordinamento** vigente in materia, il comportamento tenuto dai verificatori laddove questi, da un lato, contestino il mancato rispetto del **principio di libera concorrenza** nella determinazione dei prezzi di trasferimento applicati alle transazioni controllate e, dall'altro lato, non contrappongano a **quanto prodotto dalla società** degli specifici prezzi espressivi del "valore normale", determinati secondo **criteri conformi** a quelli definiti dalla **linee guida OCSE** vigenti in materia di prezzi di trasferimento.

La stessa **natura antielusiva** della **disciplina sui prezzi di trasferimento** implica che **l'onere della prova** relativo alla rettifica dei prezzi di trasferimento gravi sull'Amministrazione finanziaria ([Cassazione, 16399/2015](#)).

In questo modo, l'ente accertatore non può limitarsi a disattendere la documentazione prodotta dalla società ritenendola **astrattamente insufficiente e inattendibile** ma deve **accertare in via preliminare** le **differenze di fiscalità** tra l'ordinamento italiano e quello dei

Paesi di residenza delle consociate estere che hanno partecipato alle transazioni in verifica, per poi successivamente **determinare e dimostrare** le **differenze tra i prezzi** applicati nelle transazioni in questione ed il **valore normale dei beni** scambiati, sulla base di **dati oggettivi** e riscontrabili sul mercato.

I Giudici milanesi richiamano perciò la sopra citata sentenza della [Corte di Cassazione 16399/2015](#) la quale ha “*testualmente ed inequivocabilmente statuito, confermando il suo consolidato e pregresso orientamento, che **incombe certamente sull'Amministrazione finanziaria** - secondo le regole generali in materia ([articolo 2697, cod. civ.](#)) - **l'onere di provare la fondatezza della rettifica da transfer price**, ossia la fondatezza della pretesa fiscale azionata, con riferimento allo scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati*”.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >